



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 171

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 novembre 2023

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	10
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	11
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	16
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	17
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	39
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	53
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	59
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	65
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i>	»	73
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	74

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) Pag. 75

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 76*Plenaria (2^a pomeridiana)* » 76*Plenaria (3^a pomeridiana)* » 77**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza Pag. 78

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria**136^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) – Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) osserva che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, risulta insufficiente dal punto di vista delle misure concrete da attuare. Pertanto, annuncia un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare, nella seduta delle ore 9 di domani, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 891 (Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato), già assegnato alla Commissione, e di abbinarlo ai disegni di legge costituzionale n. 427, n. 731 e n. 888, di cui è già stato avviato l'esame in sede referente nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, che riguardano il medesimo argomento. Si è concordato altresì di incaricare il relatore Della Porta di presentare una proposta di testo unificato, in modo da accelerare l'*iter* delle proposte, su cui si registra un consenso ampio e condiviso.

Si è inoltre stabilito di avviare, sempre nella seduta convocata alle ore 9 di domani, giovedì 23 novembre, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 (Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica), assegnato ieri alla Commissione, e n. 830 (Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione). A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni, stabilendo che ciascun Gruppo potrà indicare quattro nominativi, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre. Si è altresì convenuto che, in aggiunta, la Commissione nel suo complesso potrà designare fino a un massimo di dieci tra soggetti istituzionali e parti sociali da audire.

In ogni caso, al termine della seduta di domani, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza, per definire nel dettaglio le modalità e i tempi delle audizioni, che potrebbero avere inizio venerdì 1° dicembre.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;

l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti « della società civile e del terzo settore », individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;

l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;

l'articolo 5 prevede che il Governo trametta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;

l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;

preso atto, altresì, che:

secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;

considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – *Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Schifone e Foti, già approvato dalla Camera, assegnato alla 7^a Commissione permanente e su cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato la deroga prevista dall'articolo 126, comma 12.

Il provvedimento reca l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, cosiddette STEM (acronimo dall'inglese di « *science, technology, engineering and mathematics* »).

L'articolo 1 istituisce, per i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno la « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche » (STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento presentata alla Camera chiariva che la Settimana nazionale è fissata « tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ».

L'articolo 2 reca le finalità che si intendono perseguire. In particolare, il comma 1, precisa che la Settimana è volta a promuovere l'orien-

tamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

Il comma 2 descrive le finalità delle iniziative da realizzare tra cui, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, rileva la lettera *m*) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Di interesse rispetto agli argomenti trattati dalla Commissione, risulta anche la lettera *l*) che prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Il comma 3, reca la copertura degli oneri, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo. Finalità dell'intervento legislativo è il contrasto del fenomeno dello « sciacallaggio, inteso come azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie ».

Nel merito, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, numero 8-*quater*).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto anche nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al numero 8-*quater* del comma 1 dell'articolo 625 del codice penale.

Infine il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le con-

dotte aggravate. L'articolo 624-*bis* del codice penale disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Ambedue le condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le condotte aggravate (terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale) è invece prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge inasprisce le pene per le condotte aggravate di cui al terzo comma, prevedendo: la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale e la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato a tutti i membri della Commissione di giovedì 16 novembre, convocato per le audizioni sui disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, il sottosegretario Ostellari, a nome del Governo, aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge sul tema da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per ribadire, anche in sede formale, l'intenzione del Governo di presentare in tempi brevi alle Camere un disegno di legge delega sul tema della riforma della geografia giudiziaria.

Per chiedere chiarimenti al Governo intervengono i senatori SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), BERRINO (*FdI*), VERINI (*PD-IDP*) e SIGISMONDI (*FdI*).

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce i chiarimenti richiesti, informando altresì che il disegno di legge, sul cui testo gli uffici del Ministero stanno già lavorando, potrebbe essere presentato già nelle prime settimane dell'anno 2024.

Il PRESIDENTE propone pertanto, ferme restando le audizioni già calendarizzate, di sospendere l'esame dei disegni di legge sulla geografia giudiziaria, al fine di poter svolgere l'istruttoria anche sul testo che sarà presentato dal Governo.

Il PRESIDENTE informa altresì che nello scorso Ufficio di Presidenza il senatore Bazoli aveva richiesto la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione nei sistemi giudiziari.

Al riguardo, comunica che sia la 7^a che l'8^a Commissione hanno già iniziato indagini conoscitive sul tema dell'intelligenza artificiale, con specifico riferimento però alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

Chiede pertanto ai senatori del Gruppo del Partito democratico di circoscrivere per quanto possibile l'ambito dell'indagine ed articolare un programma, con l'indicazione dei soggetti da audire, in modo da poterlo sottoporre alla Commissione per la deliberazione e quindi alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) ritiene che quello dell'intelligenza artificiale rappresenti il tema del presente e del futuro. In particolare, la sua applicazione nei sistemi giudiziari – come sta già avvenendo in via sperimentale in alcuni Paesi – pone problemi applicativi ed etici che il Parlamento ha il dovere di individuare, approfondire e risolvere. La finalità della proposta avanzata dal senatore Bazoli è quella di assicurare un contributo di qualità della Commissione giustizia nel suo complesso rispetto a un tema che certamente avrà un impatto sulle generazioni future.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) concorda nel ritenere il tema dell'intelligenza artificiale di assoluta attualità, ritenendo non solo opportuno ma necessario che il Parlamento intervenga al fine di evitare che lo sviluppo tecnologico colga impreparato un settore altrettanto nevralgico come quello del diritto. Uno dei rischi sempre più evidenti per il sistema giuridico italiano è infatti rappresentato dalla standardizzazione e dalla imposizione normativa di modelli e contenuti per gli atti giudiziari. In alcuni Paesi, infatti, vengono già utilizzati degli algoritmi che hanno nei fatti introdotto una giustizia predittiva in cui lo spazio per l'interpretazione giuridica è molto ridotto. Se il diritto dovesse diventare un algoritmo, una mera applicazione matematica, è certamente necessaria una riflessione complessiva che coinvolga la scienza giuridica nel suo complesso e la professionalità di tutti gli operatori del diritto che si troveranno a confrontarsi con questa evoluzione tecnologica. Annuncia pertanto sin d'ora un avviso favorevole alla proposta avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore BERRINO (*FdI*), nel riservarsi di esprimere indicazioni più puntuali in merito alla proposta di indagine conoscitiva, fa presente che trattandosi di una sede formale troverà applicazione il parere della Giunta per il Regolamento del 31 ottobre secondo cui non è consentita la partecipazione a distanza alle audizioni né per i senatori né per gli auditi. Chiede pertanto alla Presidenza di approfondire per quanto possibile anche questo aspetto, nel tentativo di comporre e bilanciare gli interessi in gioco, tenendo in considerazione che molti esperti di intelligenza artificiale risiedono all'estero.

Il PRESIDENTE preannuncia che convocherà un Ufficio di Presidenza in cui condividere il programma dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla successiva deliberazione della Commissione, anche alla luce del dibattito svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 13 di oggi, mercoledì 22 novembre, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,55.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 22 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DI FAMILIARI DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI
RAPITI DA HAMAS IL 7 OTTOBRE 2023*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 923 (DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ricorda che, nella giornata di ieri, la Commissione giustizia ha aperto e concluso i lavori sull'esame del disegno di legge n. 923, sul contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul provvedimento, la relatrice comunica che aveva predisposto uno schema di parere, in cui si dava anche conto della proposta di direttiva COM(2022) 105, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, attualmente all'esame del Legislatore europeo.

Ricorda, in merito, che il 9 giugno 2023 il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato un orientamento generale, atto che fornisce al Parlamento europeo un'indicazione sulla posizione del Consiglio prima che sia espresso un parere in prima lettura.

In base a tale orientamento generale, la nuova direttiva configurerebbe i seguenti reati da introdurre nelle legislazioni degli Stati membri dell'Unione: mutilazioni genitali femminili, *stalking online*, molestie *online*, condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, istigazione all'odio o alla violenza *online*. Per quanto riguarda questi reati, la proposta contiene, oltre alla definizione normativa, anche disposizioni relative alle sanzioni, alle circostanze aggravanti, alla giurisdizione e ai termini di prescrizione.

In sede di approvazione dell'orientamento generale in Consiglio, la delegazione italiana ha fermamente sostenuto la proposta legislativa, qualificando « *La violenza di genere, in particolare la violenza sessuale, ...*

una piaga che va combattuta all'unisono. Questo tipo di violenza si è dimostrata talmente radicata nella nostra società che non è più sufficiente una risposta nazionale, per quanto già diffusa in Europa. Le cifre sono quanto mai preoccupanti ed è ora necessaria un'azione comune ».

E ha anche espresso un profondo rammarico per la « mancanza di ambizione politica relativamente alla configurazione del reato di stupro. In particolare non condividiamo l'analisi di alcuni Stati membri secondo la quale la base giuridica dei Trattati sarebbe inadeguata a stabilire norme minime sul reato di stupro. ... Vista la preoccupante evoluzione della violenza di genere negli ultimi decenni, è improbabile che questi tipi di reati diminuiscano in misura significativa senza un'ulteriore azione dell'UE. Pertanto deploriamo profondamente l'occasione mancata di definire norme minime per una lotta efficace contro la violenza di genere ».

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, il 28 giugno 2023, le Commissioni competenti LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle donne e l'uguaglianza di genere) hanno approvato la relazione per la plenaria e deliberato di avviare i negoziati interistituzionali con il Consiglio e la Commissione europea, cosiddetti triloghi, in vista dell'approvazione finale.

Al momento, i triloghi sono ancora in corso e la data di calendarizzazione prevedibile per la votazione dalla plenaria del Parlamento europeo è il 5 febbraio 2024.

La relatrice ritiene, quindi, che l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, s'impone anche alla luce del quadro normativo europeo e internazionale, nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

L'urgente approvazione del disegno di legge in titolo è dunque pienamente coerente con l'ordinamento dell'Unione europea, anche nella sua forma ancora in via di definizione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 11, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, ricorda di aver illustrato, nella precedente seduta, uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, volta a sostituire la vigente direttiva 2011/7/UE.

Ricorda che nello schema si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, ma non pienamente il principio di proporzionalità, in relazione a taluni aspetti, tra cui la scelta del regolamento e non della direttiva, l'eccessiva incidenza sul diritto alla libera contrattazione e l'onere sproporzionato che graverebbe sui conti pubblici e sulle imprese in difficoltà di liquidità, ritenendo invece opportuno rafforzare le misure idonee al raggiungimento della piena applicazione della vigente direttiva, come stabilito anche negli impegni assunti con il PNRR.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 12, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, ricorda di aver illustrato, in una precedente seduta, uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, che mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

In particolare, ricorda che nello schema si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, per le parti che vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo di rafforzare la lotta contro il reato di corruzione in senso stretto. La proposta, infatti, si occupa anche di reati ulteriori, come l'abuso d'ufficio nel settore pubblico e in quello privato, e investe in modo sproporzionato anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 13, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a garantire la sicurezza per i consumatori dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea e a promuoverne la libera circolazione nel mercato interno.

In particolare, nello schema di risoluzione si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, in relazione a determinati aspetti relativi al coinvolgimento delle piattaforme *online*, alla maggiore tutela dei bambini, all'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, all'estensione della deroga relativa ai componenti inaccessibili, alla clausola di salvaguardia per lo smaltimento delle scorte, all'estensione del termine di applicazione del regolamento e alla limitazione dei requisiti di rumorosità.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime perplessità sulle osservazioni relative al rispetto del principio di proporzionalità in cui si prospetta l'opportunità di un intervento più ampio della legislazione europea, mentre a suo avviso il principio dovrebbe essere invocato per contestare un eccessivo intervento europeo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ribadisce l'opportunità di avanzare, nell'ambito della valutazione sul principio di proporzionalità, come si è sempre fatto, anche suggerimenti di maggiore tutela, in questo caso relativi alla salute dei bambini. Peraltro, ricorda che le stesse osservazioni erano emerse anche nei lavori al Parlamento europeo e che quindi è opportuna una loro ulteriore evidenziazione. In ogni caso, lo schema di risoluzione rileva anche disposizioni che configurano interventi eccessivi dell'Unione.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, relatore, illustra uno schema di osservazioni – pubblicato in allegato al resoconto di seduta – sull'atto del Governo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111.

Ricorda, in particolare, i contenuti del titolo I dello schema di decreto legislativo, soffermandosi sull'articolo 4 relativo a un quadro giuridico di riferimento che assicuri la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In riferimento al titolo II, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/2523, sulla *global minimum tax*, ricorda l'evoluzione, in sede di Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS – Base Erosion and Profit Shifting*), dell'accordo sul Secondo pilastro relativo all'Azione n. 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, che prevede l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento, alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio.

Propone, quindi, di formulare osservazioni favorevoli, rilevando due opportune precisazioni relative all'articolo 9 dello schema di decreto.

In primo luogo, al comma 1, andrebbe corretta la data della direttiva 2022/2523, al 15 dicembre 2022, secondo la rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023.

In secondo luogo, al comma 3, si propone di valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede il rinvio del voto sullo schema di osservazioni, in considerazione dello svolgimento di audizioni presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Interviene la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) per contribuire alla discussione con alcune osservazioni relative a possibili profili di criticità contenuti nella proposta di direttiva.

Anzitutto, per quanto riguarda le definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i « siti potenzialmente contaminati » da quelli « contaminati », utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di « contaminazione del suolo » dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di « suolo sano » dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di « suolo non sano » prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tuttavia, tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'introduzione di un meccanismo di certificazione della salute del suolo per le transazioni fondiari, anche se volontaria, potrebbe aggravare, con oneri amministrativi supplementari, il trasferimento dei siti che non soddisfano la definizione di « suolo sano ».

Per quanto riguarda gli articoli 13 e 14, relativi ai siti potenzialmente contaminati, ritiene che la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti tra cui, ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati dovrebbe invece basarsi sulla caratterizzazione del sito stesso e non sul tipo di attività che viene

svolta sul sito. Inoltre, l'introduzione di « eventi scatenanti » non risponde pienamente al contesto dei siti potenzialmente contaminati, per i quali la proposta stessa prevede un approccio basato sul rischio.

Riguardo l'articolo 15, relativo ai siti contaminati, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato da parte del soggetto responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato, e di approvarla, anziché quello di effettuare direttamente la valutazione, come invece previsto dalla proposta.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine dovrebbero essere previste due sezioni separate del registro, con la possibilità, in entrambi i casi, di rimozione del sito dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti con riferimento al loro collegamento alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo.

Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, dovrebbe essere considerato non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. A tal fine, sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (c.d. NUE), il cui monitoraggio favorisce le buone pratiche di fertilizzazione.

Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però « può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050 ».

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime condivisione per le osservazioni espresse dalla senatrice Murelli.

Il relatore MATERA (*FdI*) ringrazia la senatrice per il contributo, di cui assicura la massima considerazione nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (COM(2023) 443 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira a razionalizzare e aggiornare le norme per la gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria al fine di rispondere meglio alle esigenze dei diversi segmenti del mercato ferroviario, in particolare del trasporto merci transfrontaliero.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano in modo complessivamente positivo le sue finalità, poiché va a rafforzare la sostenibilità dei trasporti e la transizione verso un'economia europea climaticamente neutra.

Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi, secondo il Governo, conformi all'interesse nazionale, in quanto contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di spostare il traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria, attraverso l'incremento dell'uso del trasporto intermodale, nonché di potenziare i servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le emissioni inquinanti, in particolare di CO₂.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Anche se la maggior parte del traffico ferroviario di passeggeri è nazionale, circa la metà del traffico merci è transfrontaliera e si prevede che la domanda di servizi ferroviari transfrontalieri aumenterà grazie agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti, individuati a livello europeo e sostenuti dagli Stati membri. Poiché il trasporto ferroviario di merci presenta una forte dimensione transfrontaliera, l'azione a livello di Unione europea prenderà inevitabilmente in considerazione lo sviluppo di servizi ferroviari che vanno oltre i confini nazionali. Ciò consente di sfruttare i vantaggi competitivi del trasporto ferroviario, che aumentano su lunghe distanze. L'azione a livello di UE è essenziale per migliorare la puntualità e l'affidabilità del traffico transfrontaliero.

Il Governo ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta rafforza il coordinamento transfrontaliero, tanto per i gestori dell'infrastruttura quanto per gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario, ma lascia la responsabilità dell'assegnazione della capacità ai gestori dell'infrastruttura nazionali.

La relazione prevede, inoltre, che la capacità supplementare risultante dalla proposta dovrebbe aumentare del 4 per cento il traffico ferroviario. I passeggeri beneficeranno di un numero maggiore di collegamenti e di frequenze di servizio più elevate per i collegamenti esistenti. Analogamente, nel settore del trasporto di merci, gli spedizionieri beneficeranno di una scelta più ampia.

Una maggiore affidabilità renderà i servizi ferroviari di trasporto merci più attraenti per gli spedizionieri, una circostanza questa che contribuirà ad aumentare la competitività del trasporto merci per ferrovia rispetto al trasporto su strada. Analogamente, i passeggeri beneficeranno di un minor numero di cancellazioni e di una migliore puntualità.

In associazione al previsto aumento dei collegamenti disponibili, tali vantaggi contribuiranno a migliorare la competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto aereo nel settore passeggeri, in particolare sui percorsi transfrontalieri nel contesto dei quali l'introduzione di un quadro armonizzato per la gestione della capacità e del traffico apporta un valore aggiunto significativo.

La proposta legislativa avrà inoltre un impatto positivo sull'occupazione nel settore ferroviario, che viene stimato a circa 42.000 posti di lavoro supplementari l'anno in media rispetto allo scenario di base.

I costi dell'intervento in oggetto sono stimati a 2.094 milioni di euro in aggiunta a quelli di base, per il periodo 2025-2050. La maggior parte di tali costi sarà a carico dei gestori dell'infrastruttura. Si stima peraltro un incremento dei costi a carico della finanza pubblica nel primo quinquennio, in ragione dei necessari investimenti in tecnologie che dovranno essere realizzati.

I costi per le imprese ferroviarie, derivanti direttamente dall'iniziativa (paria a 435,1 milioni di euro) sono decisamente inferiori e riguardano principalmente l'introduzione accelerata di interfacce conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità per i loro sistemi informatici relativi alla gestione della capacità, nonché la loro partecipazione attiva alle consultazioni con i gestori dell'infrastruttura.

Gli organismi di regolamentazione dovranno garantire che la loro rete disponga delle risorse necessarie per monitorare il nuovo processo di gestione della capacità e intervenire nel suo contesto. I costi totali per le autorità pubbliche nazionali, compresi gli organismi di regolamentazione, sono stimati a 31,1 milioni di euro per il periodo 2025-2050.

La proposta di regolamento sull'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico è accompagnata, inoltre, da tre attività di coordinamento complementari, per le quali la Commissione fornirà un cofinanziamento. Si tratta del coordinamento dei gestori dell'infrastruttura, del segretariato per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nazionali e di un gruppo indipendente di esperti ferroviari incaricato di fornire consulenza alla Commissione europea.

Il relatore ricorda, quindi, che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 20 novembre 2023 e che 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE stanno esaminando la proposta, senza sollevare al momento criticità.

Infine, essendo pervenuto un contributo da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, preannuncia un'ulteriore relazione integrativa.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, dà conto degli esiti molto fruttuosi del convegno sul tema che si è svolto in Senato lo scorso 15 novembre, da cui sono emersi spunti concreti e utili per rafforzare l'efficacia e la trasparenza dello strumento del *rating* di sostenibilità ESG. In particolare, evidenzia l'attuale ruolo degli organismi di certificazione su cui occorre svolgere una valutazione in relazione alla loro eventuale fornitura anche del *rating* ESG.

Preannuncia quindi la presentazione di uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2023) 533 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-
bis*, n. 11) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

premessi che:

la proposta è volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri;

ogni anno sono scambiati nell'Unione europea circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo o non è pagato affatto, a causa delle asimmetrie nel potere contrattuale tra i clienti di grandi dimensioni e i fornitori più piccoli;

la direttiva 2011/7/UE, secondo il parere del 2021 della piattaforma *Fit for Future*, basata sulle valutazioni della Commissione europea del 2018 e sulla risoluzione del Parlamento europeo del 7 gennaio 2019, si è dimostrata non adeguata ad affrontare il problema, per via di carenze nelle misure preventive e nell'effettiva ed efficace applicazione della normativa, nonché carenze inerenti all'accessibilità ai meccanismi di ricorso;

condivisa la necessità di affrontare le perduranti carenze nella disciplina che regola le procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende e delle PMI, e di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la competitività dell'economia dell'UE e favorendo lo sviluppo di una cultura di pagamento responsabile nei confronti delle PMI, considerato che i ritardi di pagamento rappresentano una delle cause principali di fallimento delle PMI per carenza di liquidità;

ricordato che, in merito all'attuazione della direttiva 2011/7/UE pendono attualmente nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

– n. 2014/2143, allo stadio della messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per violazione dei termini di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE per le pubbliche amministrazioni;

– n. 2021/4037, allo stadio del ricorso (deliberato il 16 novembre 2023) alla Corte di giustizia, *ex* articolo 258 del TFUE, sui ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, dovuti alla mancata inclusione di tali servizi nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale e la conseguente non applicazione della direttiva;

– n. 2023/4001, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, per i ritardi di pagamento del settore sanitario nella regione Calabria, ammettendo la proroga oltre i termini previsti dalla direttiva;

ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la Riforma 1.11, nell’ambito della Componente M1C1, in cui è stabilito l’obiettivo, da raggiungere entro la fine del 2023, che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino in media entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie in media entro il termine di 60 giorni (M1C1 da 76 a 83, T4 2023); identico obiettivo è fissato anche per la fine del 2024 (M1C1 da 88 a 95, T4 2024). Il Governo ha proposto di posticipare entrambe le scadenze di fine 2023 e 2024 di quindici mesi: tre mesi per poter rendicontare i risultati di tutte le fatture emesse entro l’anno e dodici mesi per consentire alla parte di riforma relativa alla *milestone* M1C2-72, già conseguita nella prima parte del 2023, di esplicitare i suoi effetti;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

– introduce, senza eccezioni, il limite massimo del periodo di pagamento a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura (o dei prodotti agricoli o alimentari), sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni, eliminando la libertà contrattuale dell’attuale direttiva che consente di concordare un termine più ampio purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 3);

– prevede il predetto termine inderogabile di 30 giorni anche per i pagamenti da parte degli enti pubblici sanitari e delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche, nonché per i pagamenti delle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, per i quali la vigente normativa consente un termine massimo di 60 giorni (articolo 3);

– introduce l’obbligo per gli appaltatori di dare prova alle amministrazioni aggiudicatrici di aver pagato i loro subappaltatori entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel regolamento (articolo 4);

– introduce l’obbligo per il debitore moroso di applicare automaticamente l’interesse al pagamento tardivo e il divieto per il creditore di rinunciare al suo diritto agli interessi di mora, mentre si mantiene la vigente quantificazione data dalla maggiorazione dell’8 per cento del tasso di interesse di riferimento (articolo 5);

– introduce l’obbligo per il debitore di fornire al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta (articolo 5, paragrafo 5);

– elimina il criterio della « grave iniquità » in base al quale sono attualmente valutate le clausole contrattuali o prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, stabilendo direttamente la nullità di clausole contrattuali e prassi che comportano: termini di pagamento più lunghi, clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi, termini più lunghi per le procedure di verifica delle merci o servizi forniti, o termini più lunghi nella trasmissione della fattura (articolo 9);

– prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare Autorità di contrasto nazionali, incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono cooperare tra loro e con la Commissione europea (articolo 13);

tenuto conto della proposta di parere motivato della Commissione affari civili del Parlamento svedese, del 14 novembre 2023, che considera violato il principio di sussidiarietà, in quanto non ritiene giustificato il ricorso al regolamento, al posto della direttiva, e ritiene che l'introduzione per legge di un termine massimo inderogabile di pagamento di 30 giorni, con il divieto per il creditore di poter rinunciare agli interessi di mora, come determinati dalla proposta di regolamento, sia eccessivamente restrittivo della libertà contrattuale, limitando le opportunità per le imprese di accordarsi sui tempi di pagamento e sugli interessi moratori, andando quindi oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

ritiene che la proposta, correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in relazione ai seguenti aspetti.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituisce uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con la direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi

di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'UE in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo.

Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni.

Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi dei predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2023) 234 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-
bis*, n. 12) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

premesso che:

la proposta di direttiva COM(2023) 234 mira ad aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, anche per tener conto dell'evoluzione nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

l'obiettivo della proposta è quello di garantire che tutte le forme di corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione è stimato in 120 miliardi di euro all'anno, siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, nonché che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

considerato che:

la Camera dei deputati, il 19 luglio 2023, ha adottato un parere motivato, in cui contesta la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta;

il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendo la proposta conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, sollevando tuttavia dubbi circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità con riguardo ad altre fattispecie definite nella proposta, diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'obbligo di reato di abuso di ufficio, definito con contorni molto ampi, il reato di abuso di funzioni nel settore privato, l'obbligo di prevedere la pena accessoria della privazione del diritto di eleggibilità e l'armonizzazione dei termini di prescrizione;

anche il Parlamento svedese ha adottato un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà, con riguardo all'obbligo di prevedere tra le possibili sanzioni accessorie anche quella di vietare a una persona fisica, condannata per i reati in questione, di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, che secondo il

Riksdag svedese, dovrebbe rimanere di competenza esclusiva degli Stati membri;

le 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà allegato ai Trattati europei, sono scadute il 26 luglio 2023 e la proposta è stata esaminata complessivamente da 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE;

oltre ai pareri motivati espressi dalla Camera dei deputati italiana e dal Parlamento svedese, nell'ambito del dialogo politico, la Camera dei deputati della Repubblica ceca e il Consiglio nazionale austriaco, hanno espresso dubbi sulla necessità di armonizzare l'istituto dell'immunità, di cui ne hanno ribadito la prerogativa nazionale;

per quanto riguarda l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee, il 21 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dell'UE ha presentato uno testo riveduto, per ora relativo solo ai primi 12 articoli, su un totale di 32, mentre la Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) del Parlamento europeo, ha presentato, lo stesso 21 settembre, uno schema di rapporto, sul quale è previsto il voto per il 4 dicembre prossimo, per essere poi trasmesso alla plenaria;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

Il carattere transnazionale del delitto di corruzione richiede senza dubbio un intervento a livello di Unione, considerato che, dal 2016 al 2021, Eurojust ha registrato 505 casi di corruzione transfrontaliera, con una costante crescita nel quinquennio, e che, in mancanza di un'armonizzazione, gli autori dei reati avrebbero l'opportunità di fare «*forum shopping*», ovvero di scegliersi la giurisdizione nazionale più vantaggiosa per le loro pratiche corruttive.

Tuttavia, una parte della proposta di direttiva va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo del rafforzamento della lotta al reato di corruzione in senso stretto, poiché si occupa anche di reati ulteriori e investe in modo sproporzionato anche la disciplina dei termini di prescrizione, delle circostanze aggravanti ed attenuanti, e delle pene accessorie tra cui la privazione del diritto di eleggibilità.

È pertanto opinabile il rispetto del principio di proporzionalità con riguardo alle fattispecie diverse dalla corruzione nel settore pubblico, tra cui l'abuso d'ufficio e il reato di abuso di funzioni nel settore privato, che non presentano profili significativi di transnazionalità e che peraltro si discostano nel merito dall'impianto dell'ordinamento penale nazionale.

È criticabile anche l'introduzione della pena accessoria dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione.

Criticità emergono anche con riferimento all'armonizzazione dei termini di prescrizione del reato e della pena, che verrebbero significati-

vamente estesi rispetto all'esigenza di riduzione dei tempi dei processi penali.

Con particolare riguardo all'abuso d'ufficio, si ritiene non opportuno che la norma europea imponga agli Stati membri l'obbligo di prevedere tale fattispecie come reato, come previsto invece dall'articolo 11 della proposta. In particolare, in Italia è attualmente in corso l'esame di una proposta normativa di riforma della materia, volta a rimediare al tema della cosiddetta « paura della firma » dei dirigenti delle amministrazioni territoriali e all'elevato numero di procedimenti in essere, di cui solo un'esigua parte presenta concreti elementi di abuso, in parte collegati anche all'obbligo costituzionale dell'esercizio dell'azione penale.

Infine, si esprime adesione alle modifiche proposte nello schema di rapporto della Commissione LIBE del Parlamento europeo, finalizzate a equilibrare meglio le esigenze delle indagini contro gli atti di corruzione, con il rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte. In particolare, con le modifiche si rafforzano e chiariscono gli obblighi degli Stati membri in materia di prevenzione, si rafforza anche il ruolo della società civile in tutti gli aspetti della lotta alla corruzione e si provvede ad allineare meglio la proposta con la « direttiva PIF » sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva (UE) 2017/1371), anche con il coinvolgimento della Procura europea (EPPO).

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2023) 462 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-
bis*, n. 13) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 462, che mira a garantire la sicurezza per i consumatori dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea e di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno;

considerato che l'obiettivo è quello di affrontare i punti deboli della normativa, emersi nella valutazione della direttiva del 2009, in particolare riguardo alla protezione dei bambini dai rischi chimici presenti nei giocattoli, migliorando al contempo anche l'applicazione della direttiva, soprattutto in relazione alle vendite *online*;

valutate positivamente le finalità generali del progetto, in quanto i bambini sono una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile e occorre garantire loro un elevato livello di sicurezza quando giocano, e al contempo, i giocattoli conformi devono poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Con riferimento all'articolo 3, tra gli « importatori », dovrebbero essere considerate anche le piattaforme *online*, nel caso di giocattoli importati e venduti *online*, per i quali non esiste un operatore economico dell'UE responsabile della loro sicurezza.

Con riferimento ai requisiti relativi ai prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, si ritiene che la valutazione sui « possibili impatti sulla salute mentale » o « sullo sviluppo cognitivo » potrebbe rivelarsi eccessivamente subordinata a considerazioni soggettive, non esistendo *standard* armonizzati che possano essere utilizzati dai produttori e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Con riferimento all'articolo 5 e all'Allegato II, andrebbe considerata l'opportunità di introdurre una seconda tabella, per distinguere i limiti per i giocattoli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni dai limiti per tutti gli altri giocattoli, in considerazione del fatto che tali limiti di sostanze chimiche sono concepiti per i giocattoli per bambini molto piccoli, mentre la proposta li estende a tutti i giocattoli.

Per quanto riguarda l'introduzione del passaporto digitale dei prodotti, al quale è dedicato l'intero capo IV (articoli 17-20), si segnalano alcuni aspetti che meritano un ulteriore approfondimento.

In primo luogo, la necessità di conformarsi ai nuovi *standard* per i produttori affidabili comporterà oneri e costi supplementari, che dovranno essere attentamente considerati.

In secondo luogo, dovrebbero essere previsti efficaci meccanismi di contrasto per le attività di falsificazione dei giocattoli come anche delle possibili attività di falsificazione dei contenuti del passaporto digitale.

In terzo luogo, andrebbe disciplinata la possibilità che alcune delle informazioni relative ai giocattoli, e principalmente quelle relative alle loro caratteristiche, siano rese disponibili solo per le autorità di sorveglianza del mercato, evitando una diffusione generalizzata tale da facilitare la capacità di replica illegale.

Andrebbe valutata l'opportunità di mantenere la deroga già prevista nell'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, basata sulle soglie stabilite dal regolamento CLP sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento (CE) n. 1272/2008). In caso contrario, le aziende interessate, e in particolare le PMI, sarebbero costrette ad aumentare notevolmente i test per dimostrare la conformità dei materiali e si renderebbe difficoltoso l'utilizzo dei contenuti riciclati.

Inoltre, potrebbe essere utile estendere la vigente deroga relativa ai componenti inaccessibili, attualmente limitata ai soli componenti elettrici ed elettronici e alle batterie, anche ad altri componenti inaccessibili, nell'evidenza che nessuna esposizione equivale a nessun rischio.

Riguardo alla «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 54, che consente la vendita dei prodotti conformi alle vecchie norme immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, sarebbe opportuno valutare l'eliminazione dei limiti temporali ivi previsti per consentire lo smaltimento delle scorte.

Con riferimento all'articolo 56, andrebbe valutata l'opportunità di estendere da 30 ad almeno 50 mesi il termine per l'applicazione della proposta, al fine di permettere ai produttori di giocattoli di adeguarsi alle nuove regole.

Con riferimento, infine, alle proprietà fisico-meccaniche elencate nell'Allegato 2, paragrafo 10, parte I, andrebbe valutata l'opportunità di limitare i requisiti di rumorosità solo ai giocattoli progettati per emettere un suono, in considerazione del fatto che la misurazione del rumore prodotto da un gioco progettato per un altro scopo richiederebbe costosi, inutili e ripetuti *test*.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano;

considerato che:

– il titolo I (articoli da 1 a 7) introduce norme volte alla revisione della residenza fiscale in relazione con l'estero, nonché a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche con norme per i lavoratori impatriati e per il *reshoring* di imprese o attività produttive che tornano a investire in Italia;

– l'articolo 4 dispone un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato;

– Il titolo II (articoli da 8 a 60) reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce, nel mercato unico, l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione di un livello d'imposizione fiscale minimo pari al 15 per cento, in tutti i 145 Stati aderenti, per i grandi gruppi multinazionali d'impresa, cosiddetta *global minimum tax*, in forza della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, che fissa procedure e criteri di delega sul modello della legge di delegazione europea;

ricordato che:

– nell'ambito del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS – Base Erosion and Profit Shifting*), che conta oggi 145 Stati ed è volto a contrastare le strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per spostare artificialmente i profitti verso luoghi con aliquote fiscali più basse, che procurano perdite di gettito annuale per i governi pari a 100-240 miliardi di dollari l'anno (4-10 per cento del gettito fiscale globale sul reddito delle società), 140 Paesi hanno aderito alla Soluzione dei Due Pilastri, dell'8 ottobre 2021, relativa all'Azione n. 1 sulle sfide

fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, in cui il Primo pilastro riguarda la corretta allocazione dei profitti soggetti a tassazione e il Secondo pilastro l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento (alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio), e alle « regole GloBE » (*Global Anti-Base Erosion Model Rules*) del 14 dicembre 2021, con il relativo Commentario del 14 marzo 2022, a cui ha fatto seguito l'adozione della Guida amministrativa il 13 luglio 2023;

– la direttiva (UE) 2022/2523, entrata in vigore il 23 dicembre 2022 e che deve essere attuata negli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, ricalca sostanzialmente il modello impositivo del citato accordo OCSE/G20 dell'ottobre 2021, salvo alcune differenze tra cui quella di estendere la disciplina anche ai gruppi nazionali di imprese (sempre con un fatturato consolidato minimo di 750 milioni di euro) e quella di assoggettare ad imposizione integrativa (*top-up tax*) tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa, in relazione alle controllate non residenti;

– la stessa direttiva afferma, ai considerando nn. 6, 11, 22, 24 e 27, che gli Stati membri, nell'applicare la direttiva, devono tenere conto di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, come fonte illustrativa e interpretativa delle norme stabilite dalla direttiva, e che gli Stati membri possono scegliere di recepirli nei propri ordinamenti nazionali;

valutato che lo schema di decreto legislativo, al titolo I, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e, al titolo II, reca una corretta ed esaustiva attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, alla luce di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS in relazione al Secondo pilastro dell'Azione 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole « Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 », con le seguenti « direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 », al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9;

all'articolo 9, comma 3, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

152^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per evidenziare la rilevanza del tema trattato dal provvedimento, ricordando un proprio dise-

gno di legge già presentato in materia all'inizio della Legislatura. Sottolinea come i malati oncologici debbano affrontare il grave problema della difficoltà o impossibilità a stipulare contratti di mutuo o assicurativi o a procedere a scelte significative come l'adozione di bambini, situazione rispetto alla quale il provvedimento intende permettere una parità di trattamento su tali questioni anche per coloro che sono stati malati oncologici. Sottolinea l'alta percentuale di soggetti, pari a circa 1 milione di persone, che hanno superato una malattia oncologica, mentre circa 3 milioni di malati convivono in modo cronico con la patologia. A queste persone va data una risposta in termini di possibilità di procedere alla stipula di contratti e alle scelte di vita riconosciute a tutti i cittadini. Sottolinea l'importanza di alcune modifiche che andrebbero apportate al provvedimento, che attualmente prevede l'arco temporale dei dieci anni senza la presenza di recidive della malattia, un termine particolarmente lungo che sarebbe opportuno ridurre in sede di Commissioni di merito. Preannuncia quindi l'intervento in tale senso della propria parte politica, ringraziando comunque per la trasversalità dell'appoggio da parte delle diverse componenti politiche sul tema in esame.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) associandosi ai rilievi formulati dalla senatrice Castellone, auspica che venga modificato in sede referente il termine di dieci anni, attualmente previsto dal provvedimento. Sottolinea comunque come il disegno di legge in esame rechi importanti misure per sostenere la praticabilità concreta, in materia di stipula di contratti bancari, assicurativi e di altre scelte contrattuali e inerenti alla vita, a favore di coloro che abbiano vissuto una malattia oncologica.

Il senatore LIRIS (*FdI*) ricorda l'impegno profuso dalle diverse parti politiche sul tema all'esame, richiamando anche l'*iter* svolto presso la Camera dei deputati, nell'intento comune di colmare un *vulnus* nell'ordinamento. Sottolinea come attualmente le accresciute possibilità di guarire dalla patologia oncologica non giustificano uno stigma a vita, rispetto alla stipula di contratti ovvero rispetto a scelte l'adozione. Conclude quindi preannunciando l'intento della propria parte politica di condividere il provvedimento anche in sede di esame di merito.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottolinea come la patologia oncologica si differenzi in diversi tipi di malattie con caratteristiche variegata, rilevando comunque il tema dell'arco temporale previsto per il cosiddetto oblio oncologico. A tale riguardo sottolinea come il termine di dieci anni senza recidive corrisponda alla avvenuta guarigione dalla malattia oncologica, occorrendo comunque trovare degli equilibri rispetto alla questione del termine temporale. Evidenzia la necessità di garantire alle persone che abbiano avuto tale patologia gli stessi diritti di tutti i cittadini, condividendo in tale senso i rilievi evidenziati dalla senatrice Castellone.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa ai rilievi emersi dal dibattito svolto sul provvedimento, soffermandosi altresì sull'importanza di riflettere su alcuni dei profili più sensibili tra cui quello dell'arco temporale individuato come termine per il riconoscimento dell'oblio oncologico.

Non essendovi altre richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione in sede referente non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo

Non essendovi richieste di intervento la relatrice MENNUNI (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la

graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

1. garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

2. conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, evidenzia in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dalla legge di contabilità. Se ne richiede pertanto l'acquisizione.

Sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione bilancio della Camera dei deputati che ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli « effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente »: detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, fa presente che andrebbero forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2.

Con riguardo agli articoli 4 e 5, osserva che le disposizioni prevedono, rispettivamente, la maggiorazione per il solo 2024, del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE).

A tale proposito, evidenzia che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuata dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all'abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata.

A tale riguardo, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo.

In relazione all'articolo 6, rileva che risulta opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo chiarisca se le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 100 e della Camera dei deputati n. 135.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (n. 91)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere *d*) ed *e*) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che attua la delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, recando modifiche all'ordinamento giudiziario militare e alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare. La norma di delega, dopo aver disciplinato i principi e criteri direttivi alle lettere da *a*) a *f*) del comma 1, stabilisce al comma 3 che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finan-

ziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, ovvero, nel caso in esame, entro il 7 gennaio 2023.

L'articolo 1 dello schema introduce la figura del Procuratore militare « aggiunto » presso ciascun Tribunale militare.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM), nonché la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi dello stesso CMM.

La relazione tecnica (RT) presenta un'ipotesi di quantificazione degli oneri derivanti dall'aumento dei componenti del Consiglio indicando i fondi destinati alla relativa copertura. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio andrebbe confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione dell'indennità di seduta per 11 mesi. Andrebbero inoltre forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni « plenarie » complessive all'anno e di sole 4 riunioni « disciplinari » annuali. A tal fine, si richiede di fornire i dati inerenti alle riunioni del « Plenum » e a quelle « disciplinari » tenute annualmente negli ultimi 5 anni. Inoltre, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati e dell'adeguatezza di tali modifiche in relazione ai carichi di lavoro, confermando che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio: al riguardo, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica a fronte degli oneri quantificati e forniti chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni, che dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento alla copertura delle spese di missione.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 96 e della Camera dei deputati n. 131.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

– **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo e ai relatori per le eventuali rispettive repliche.

La sottosegretaria SAVINO dichiara di rinunciare alla replica sul provvedimento.

I RELATORI si associano rinunciando altresì alla replica.

Il senatore MANCA *(PD-IDP)* interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, la forte criticità della prassi della rinuncia alla replica, già invalsa su diversi provvedimenti all'esame della Commissione, con particolare riferimento ad un disegno di legge così importante come quello di bilancio, che costituisce lo strumento di programmazione economico finanziario più importante dell'anno. Formulando quindi osservazioni fortemente critiche su tale rinuncia alla replica da parte dei relatori e della rappresentante del Governo, evidenzia come tale scelta mostri l'inadeguatezza dell'attuale maggioranza su tali rilevanti profili.

La senatrice PAITA *(IV-C-RE)* interviene altresì evidenziando come l'avvenuta rinuncia alla replica delinei un vuoto di elementi nell'attuale compagine di Governo in relazione al provvedimento all'esame.

Il senatore MAGNI *(Misto-AVS)* interviene per chiedere alcuni chiarimenti sull'ordine dei lavori, in particolare chiedendo elementi sulle successive fasi dell'esame.

Il PRESIDENTE chiarisce che a seguito della rinuncia alle repliche si passerà alla fase della illustrazione degli emendamenti relativi al provvedimento.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Ricorda che nella settimana in corso si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, invitando quindi i Commissari a intervenire anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 912**(al testo del decreto-legge)****Coord.1****I RELATORI**

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

alla rubrica, dopo la parola: « Anticipo » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « centosettantamila euro » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « premi assicurativi INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;

al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « per l'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e a » e dopo le parole: « e 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 »;

al comma 3, le parole: « L'articolo 4, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 1 dell'articolo 4 ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 »;

alla lettera b), le parole: « al comma 4: 1) al » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4, »;

al comma 2, dopo le parole: « presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « 7 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».

All'articolo 9:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 841, le parole: « ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ottobre 2023” »;

alla lettera c), capoverso 843, le parole: « di bilancio.”. » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio”»; »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « testo unico » sono inserite le seguenti: « delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, »;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « per riscaldamento”.” » sono sostituite dalle seguenti: « per riscaldamento”»; »;

al comma 4, dopo le parole: « 104 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 6, dopo le parole: « 3-ter, del » sono inserite le seguenti: « testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al »;

al comma 7, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 11, dopo le parole: « previa intesa in » sono inserite le seguenti: « sede di »;

al comma 12, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « del decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « di co-finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « di cofinanziamento », le parole: « n. 388. con » sono so-

stituite dalle seguenti: « n. 388, con » e le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, »;

al comma 2, dopo le parole: « già concluse » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo la parola: « ammissibili » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « pari 1.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.000 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « è autorizzata la somma » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa ».

All'articolo 14:

alla rubrica, dopo la parola: « Rifinanziamento » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: « indebitamento netto, derivanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al ».

All'articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali ».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: « prestazione lavorativa » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera c), le parole: « della loro caratteristiche » sono sostituite dalle seguenti: « delle loro caratteristiche », le parole: « legge. 28 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 marzo » e le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 2, lettera b), le parole: « di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di 37.259.690 euro » e le parole: « di euro 51.886.624 » sono sostituite dalle seguenti: « di spesa di euro 51.886.624 »;

al comma 4, le parole: « previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;

al comma 6, alinea, le parole: « Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 »;

al comma 8, le parole: « Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600 » sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

al comma 12:

all'alinea, le parole: « 7, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 e 9, », le parole: « di euro » sono soppresse e le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024, »;

alla lettera a), le parole: « quanto a euro » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, le parole: « immigrazione, sicurezza e per prosecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione ».

All'articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

alla lettera b), alle parole: « disponibile nell'Indice » sono premesse le seguenti: « all'indirizzo », le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale » sono

sostituite dalle seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » e le parole: « di ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPR »;

alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR », le parole: « , che non rientrano » sono sostituite dalle seguenti: « e che non rientrano », le parole: « punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 » e le parole: « l'Istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all'ISTAT »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « al comma 3. » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3 ». ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge »;

al comma 6, le parole: « per l'anno 2033, », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2033 e »;

al comma 7:

alla lettera n), le parole: « con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 »;

alla lettera q), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . ».

All'allegato 2, le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « "Allegato 1 » e le parole: « dello Stato. » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato." ». ».

Plenaria**153^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che si è convenuto di concludere l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo nella settimana corrente, d'intesa con la Commissione rinvia lo svolgimento dei relativi interventi alla seduta antimeridiana di domani che, in relazione ai lavori dell'Assemblea, propone di posticipare alle ore 10,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria
98^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 88, 90 E 93

Il PRESIDENTE comunica che in relazione alla fase istruttoria degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di segnalare nominativi e soggetti per l'acquisizione di documentazione scritta e che nella giornata di lunedì sono stati indicati alcuni soggetti relativamente agli Atti del Governo nn. 88, 90 e 93. Avverte fin d'ora che il gruppo Controesodo e la fondazione Migrantes, segnalati dalla senatrice Tajani, parteciperanno ad un'audizione informale sul tema della fiscalità internazionale. Per gli altri soggetti è stata richiesta la presentazione di una documentazione scritta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa

tiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) introduce il disegno di legge n. 851, approvato dalla Camera dei deputati, per le parti di competenza, sottolineando come i disegni di legge ad esso abbinati recano tutte disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime. Specifica che il parere è espresso solo sul disegno di legge in titolo nel presupposto che esso sia assunto come testo base.

In particolare, tutte le proposte prevedono: il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando sia trascorso un determinato numero di anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia (il riferimento all'assenza di recidive/ricadute è contenuto in tutti i disegni di legge in esame, fatta eccezione per l'Atto Senato n. 772). È opportuno rilevare che l'Atto Senato n. 851, già approvato dalla Camera dei deputati, reca un ambito di applicazione più ampio: il divieto infatti trova applicazione pure con riguardo alla « stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati »; inoltre, si individua il soggetto tutelato nella « persona fisica contraente », mentre gli altri disegni di legge si riferiscono al « consumatore » (per la definizione di consumatore vedasi infra, scheda su disegno di legge n. 113); anche le modifiche alla disciplina in materia di adozione volte ad escludere che le indagini sullo stato di salute degli adottanti possano avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

In relazione alla competenza della Commissione finanze e tesoro il relatore fa presente che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, l'articolo 2 stabilisce che non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. L'inammissibilità della richiesta anzidetta è riferita alle situazioni in cui, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni in questione sono suscettibili di influenzerne condizioni e termini. Viene poi chiarito che le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle

condizioni contrattuali (comma 1). In tutte le fasi di accesso ai predetti servizi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute come indicato al precedente comma 1: di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti (comma 2).

Viene poi espressamente sancito il divieto di applicare al contraente, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti (comma 3), nonché il divieto – valevole per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi – di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti ivi indicati (comma 4). Se precedentemente fornite, le informazioni di cui al comma 1, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine il contraente deve comunicare tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione del provvedimento in esame, di cui all'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i destinatari della stessa in possesso dei dati procedono alla relativa cancellazione (comma 5). Si prevede che nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione, nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determini la nullità delle singole clausole difformi dai principi di cui al comma 1 e di quelle ad esse connesse, senza che ciò determini la nullità dell'intero contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio – CICR, con propria delibera, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione del comma 1 eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 7).

Conclusivamente propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), presentatore di uno dei disegni di legge abbinati, il quale auspica l'introduzione di alcune modifiche migliorative al testo, che è comunque condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore, posto ai voti è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), 9, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*Fdl*) evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 111 del 2023 di « Delega al Governo per la riforma fiscale », il quale reca i principi e criteri direttivi per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, di cui dà analiticamente conto, soffermandosi sull'adeguamento dei principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria. Sulle necessità di assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, nonché di garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società, e di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

Da tale recepimento, prosegue la relatrice, discende l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 62 articoli raggruppati in tre Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni in materia di fiscalità internazionale e quelle in materia di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche (Capo I, articoli 1 e 2)

e altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale (Capo II articoli da 3 a 7). Il Titolo II (articoli da 8 a 60) recepisce le norme in materia di *Global minimum tax*. Il Titolo III (articoli 61 e 62) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Più in dettaglio, il Titolo I si articola in due Capi. Il Capo I definisce, agli articoli 1 e 2, i criteri per determinare la residenza delle persone fisiche e giuridiche. In particolare l'articolo 1 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef. In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Inoltre, viene introdotto un nuovo concetto di « domicilio » che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona nonché una presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

L'articolo 2 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone giuridiche, ai fini del novero dei soggetti all'Ires, imposta sul reddito delle società. Con le modifiche introdotte, si considerano residenti in Italia – oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale – anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di « sede dell'amministrazione » e di « oggetto principale ».

Le disposizioni del Capo II contengono un intervento di semplificazione in materia di società estere controllate, che contiene la modifica dell'articolo 167 del TUIR al fine di allineare la tassazione dei soggetti sopra indicati al regime dell'imposizione minima globale di cui al Titolo II (articolo 3), la disciplina quadro per la fruizione di incentivi fiscali compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato (articolo 4), un nuovo regime incentivante per i lavoratori impatriati (articolo 5), un incentivo fiscale, per lo stabilimento in Italia di produzioni che erano state delocalizzate o che sono comunque svolte all'estero, per un importo pari al 50 per cento del reddito prodotto che non viene computato nella base imponibile dell'imposta sui redditi e dell'IRAP (articolo 6), la decorrenza delle sopra indicate disposizioni (articolo 7).

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo contiene le norme di recepimento della direttiva UE 2022/252, la quale si fonda su un triplice livello di imposizione: 1) un'imposta minima nazionale, che gli Stati hanno la facoltà di introdurre sulla base della direttiva, e che colpisce le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano assoggettate ad un livello di tassazione effettiva inferiore alla aliquota minima di imposta del 15 per cento; 2) un'imposta minima integrativa (prevista dall'articolo 13) cui è assoggettata la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato

esercizio, è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento ovvero che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolide; 3) un'imposta minima suppletiva (prevista dall'articolo 19) cui sono soggette, in forma tra loro solidale e congiunta, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, nel caso in cui la controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa. Tale imposta è di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano.

L'Italia ha inteso introdurre (all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo) un'imposta minima nazionale che rappresenta l'unica imposta a cui vengono prudenzialmente riconosciuti effetti di gettito, in quanto l'imposta minima integrativa (IIR) sarà effettivamente dovuta dalla controllante italiana solo nel caso in cui le giurisdizioni estere in cui sono localizzate le società controllate non dovessero introdurre un'imposta minima nazionale equivalente. Allo stesso modo l'imposta minima suppletiva sarebbe applicabile, e produrrebbe quindi gettito, solo alla duplice condizione che il Paese in cui si trovano imprese di un gruppo multinazionale non introduca un'imposta minima nazionale qualificata e che nel Paese della capogruppo non venga applicata l'imposta minima integrativa (IIR).

Il Titolo III contiene solo gli articoli 61 e 62.

L'articolo 61 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale la cui copertura è effettuata a valere sulle entrate stimate dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18, del Titolo II.

L'articolo 62 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il PRESIDENTE ricorda che su tale schema saranno svolte martedì prossimo le audizioni già citate in apertura di seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, avendo la Commissione esaurito i punti all'ordine del giorno, comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 23 novembre alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, oltre ai pareri di cui si è dato conto nella seduta di ieri, sono giunti nel frattempo anche il parere non ostativo della Commissione 2^a (Giustizia) e della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Informa che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha fatto sapere che non si esprimerà sul provvedimento in titolo.

Avverte che pertanto sussistono le condizioni per procedere alle votazioni.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone in vota-

zione l'articolo 1, che viene approvato. È quindi posto ai voti e approvato anche l'articolo 2.

Non essendovi richieste d'intervento in dichiarazione di voto, è posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

Il ministro Eugenia Maria ROCCELLA esprime viva soddisfazione per l'avvenuta approvazione del provvedimento, di cui richiama l'importanza, anche con riferimento alla previsione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso l'acquisizione di adeguate competenze in ambito scientifico, l'occupazione femminile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (n. 94)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice COSENZA (*FdI*) sull'atto in titolo, specificando innanzitutto che lo stesso, composto di cinque articoli, è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Precisa che il testo trasmesso è corredato di relazione illustrativa in cui si fa presente che sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli altri Ministeri coinvolti (Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze) e che sull'atto non è stato possibile acquisire l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Data l'urgenza di attuare la riforma degli ITS *Academy* entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui l'atto in esame costituisce un importante tassello, e tenuto conto che sul testo si è comunque registrata una condivisione in sede tecnica, il Governo ha ritenuto necessario procedere senza attendere il decorso del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, finalizzato a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative per il raggiungimento di una possibile composizione degli interessi coinvolti. È stata pertanto trasmessa la mancata intesa sancita, il 9 novembre 2023, in sede di Conferenza Stato-regioni.

Passando al contenuto, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale in esame reca l'oggetto e le finalità dello stesso. Ai sensi di tale articolo, il provvedimento definisce il programma triennale di utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per gli anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto di analogo oggetto.

L'articolo 2, recante il Programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, specifica che gli indirizzi di programmazione triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari ad un totale nel triennio di euro 145.066.308, sono finalizzati a: sostenere la realizzazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto; favorire l'aumento del numero degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy* e garantire più alti *standard* di formazione terziaria professionalizzante; realizzare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*; soddisfare i fabbisogni formativi altresì in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; adottare misure per promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; costituire l'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, implementare la banca dati nazionale e realizzare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione; erogare borse di studio per sostenere i tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a*), della legge n. 99 del 2022; consolidare e potenziare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; aumentare la disponibilità di corsi, potenziare e ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e colmare progressivamente il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro; rilanciare l'intera filiera della formazione tecnica e professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti; sostenere attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99 del 2022.

L'articolo 3 disciplina gli indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa. Nel dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera *a*), della legge n. 99 del 2022 (che prevede che il Comitato nazionale ITS *Academy* proponga, in particolare, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni), e dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 87 del 17 maggio

2023 (che riproduce la predetta disposizione di legge, facendo salva, in assenza di indicazioni in tal senso, l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia) e nel rispetto delle competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, l'articolo reca un elenco di obiettivi di cui ciascuna regione tiene conto.

Si tratta in particolare dei seguenti: il consolidamento e il potenziamento quali-quantitativo dell'offerta formativa erogata dalle Fondazioni *ITS Academy* che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, recante « Definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (*ITS Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento »; la razionalizzazione del numero delle Fondazioni presenti sul territorio, al fine di evitare la proliferazione di micro-fondazioni e potenziare l'offerta formativa secondo quanto previsto dalla lettera *a*); il soddisfacimento dei fabbisogni del sistema imprese nel breve-medio periodo, anche attraverso strumenti di rilevazione delle difficoltà di reperimento delle figure professionali, con particolare riferimento a quelle maggiormente richieste sul mercato; la promozione di specifiche azioni di promozione e di orientamento sull'intero territorio regionale, inclusi gli interventi volti al recupero della dispersione universitaria, in funzione dell'aumento degli iscritti ai percorsi formativi degli *ITS Academy*.

L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie e le modalità di erogazione delle risorse. Esso stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari a euro 48.355.436 annui, sono ripartite annualmente con più decreti del Direttore Generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore (attualmente, il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che fa capo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito) a valere sul « Fondo per l'istruzione tecnologica superiore », capitolo 1465/1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006.

Fa presente che, sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa e tecnica al provvedimento, tale disposizione è finalizzata a velocizzare ulteriormente le tempistiche di assegnazione delle risorse, a beneficio del buon funzionamento del Sistema. Al contempo la relazione precisa che « i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per

l'istruzione tecnologica superiore saranno oggetto specifico di altro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, attuativo dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 99/2022 ».

Anticipa, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver evidenziato l'importanza del tema oggetto del provvedimento in esame, avanza una richiesta di rinvio della votazione della proposta di parere formulata dalla relatrice, al fine di consentire alla propria parte politica un approfondimento delle ragioni che stanno a fondamento della mancata intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni.

Conclude preannunciando, nella ipotesi in cui non si intenda accogliere la richiesta di rinvio della votazione, il voto di astensione del suo Gruppo.

In risposta ad una sollecitazione della senatrice ALOISIO (*M5S*) in merito alle eventuali conseguenze che la mancata intesa possa avere sulla ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, la relatrice COSENZA (*FdI*) ribadisce che i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore saranno oggetto di altro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

In relazione alla richiesta della senatrice D'Elia, il PRESIDENTE ritiene preferibile rendere il parere sul provvedimento in titolo nella corrente settimana, allo scopo di fornire al Dicastero competente un chiaro segnale di favore nei riguardi dell'attuazione della riforma degli ITS *Academy*. A tal fine, si dichiara disponibile a convocare una seduta nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori dell'Aula.

La senatrice BUCALO (*FdI*), nel concordare con il Presidente sull'opportunità di una celere espressione del parere da parte della Commissione, segnala la rilevanza, per i giovani, del provvedimento in esame, che dà seguito ad una riforma approvata nella precedente legislatura con l'accordo di tutte le forze politiche, inclusa la propria.

Interviene brevemente il senatore GALLIANI (*FI-BP-PPE*), il quale chiede che la votazione avvenga nella seduta in corso, non ravvisando ragioni a motivo di un rinvio.

Anche il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), dopo aver riconosciuto la costante attenzione prestata dal Presidente alle esigenze di tutte le parti

politiche nell'organizzazione dei lavori, dichiara di non ravvisare, nel caso specifico, motivazioni sufficienti per un rinvio della votazione, in ragione sia dei contenuti evidenti del provvedimento in titolo, sia della complessità di organizzare diversamente i tempi di discussione.

Preso atto dell'orientamento maggioritario della Commissione e constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 17,10.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. – Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1 istituisce la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (note come discipline STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle stesse. La Settimana si terrà nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

L'articolo 2 individua le finalità delle iniziative che dovranno essere realizzate nell'ambito della Settimana e le relative risorse.

Considerato che il provvedimento è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e che la 7^a Commissione del Senato ha intenzione di approvarlo definitivamente nella giornata odierna, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE esprime compiacimento per l'unanimità raggiunta dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (n. 89)

(Parere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che prevede l'adozione del « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei ».

Il Piano, avente durata quadriennale, individuerà ambiti di intervento e priorità d'azione con riferimento a una pluralità di settori, tra i quali, per quanto attiene in particolare alle materie di competenza della 8^a Commissione, l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento, il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, nonché la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili.

A tal fine, viene istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al quale sono attribuite le funzioni di vicepresidente.

Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia: *a)* coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti; *b)* finalizza il Piano e i

relativi aggiornamenti; *c*) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano; *d*) approva la relazione sullo stato di attuazione del Piano da trasmettere alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; *e*) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; *f*) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo; *g*) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano.

Il segretariato della Cabina di regia è assicurato da una apposita struttura di missione, istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La struttura di missione inoltre: *a*) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano e ai suoi aggiornamenti; *b*) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; *c*) predispone la suddetta relazione annuale al Parlamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Generazione Cibo, il dottor Filippo Gallinella, portavoce, nonché per Assosementi, la dottoressa Silvia Giuliani, responsabile ricerca e innovazione.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di Generazione Cibo e Assosementi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor GALLINELLA, portavoce di Generazione Cibo, dopo aver consegnato una documentazione e accennato alle attività della piattaforma che riunisce le associazioni da lui rappresentate, si sofferma sulla lotta al cambiamento climatico, ritenendo che l'azienda agricola possa diventare parte attiva nel processo di contrasto a tale fenomeno. Ripercorre indi l'evoluzione normativa, avviata dagli anni Novanta del secolo scorso, per il monitoraggio delle emissioni di carbonio al fine di contenere il riscaldamento globale e giungere, nel 2050, all'azzeramento delle stesse. Al riguardo, ritiene che stoccare l'anidride carbonica nel mondo agricolo sia fondamentale, tanto più che il suolo rappresenta un importante serbatoio.

Dopo aver accennato a ulteriori modalità di stoccaggio della CO₂, rammenta che la gestione del rischio in agricoltura è nata già negli anni Settanta del Novecento, ma si trattava di interventi di carattere passivo. Afferma quindi che, trasferendo l'anidride carbonica come sostanza organica nel suolo, l'azienda agricola può diventare più resiliente.

Riepiloga altresì la normativa europea sui crediti di carbonio, legata anche alla cosiddetta *carbon tax* e alle quote di scambio di CO₂, sottolineando il rilievo di misure nazionali, in modo da incentivare le imprese. Pone poi l'accento sulla capacità di stoccaggio del carbonio a lungo termine, sollecitando un corretto rapporto tra la certificazione del carbonio e la vendita del credito, tanto più che l'agricoltore può contribuire a tale processo, si può generare un mercato e si potrebbe qualificare la vendita del credito come attività connessa.

Enfatizza altresì la possibilità di trasferire il credito di carbonio lungo la filiera, anche nella prospettiva di assicurare la sostenibilità sociale. In proposito, nel richiamare le iniziative dell'Esecutivo sul *made in Italy*, ritiene che, ove esso diventi effettivamente sostenibile, si potrebbe garantire competitività all'Italia, considerato che alcuni mercati richiedono proprio certificazioni di sostenibilità.

Si sofferma poi sul cosiddetto *carbon farming*, che potrebbe essere esteso anche ad altre produzioni come strumento per aumentare la resilienza delle aziende agricole. Fa presente inoltre che occorre raggiungere un equilibrio tra la produzione di biometano e quella di mangimi, per evitare improprie distorsioni.

Sollecita infine l'utilizzo di strumenti digitali per controllare le coperture e lo storico del patrimonio agricolo italiano, nella prospettiva di monitorare i comportamenti, tenuto conto che l'aumento della sostanza organica può essere effettivamente verificato solo dopo cinque anni, che rappresentano un tempo eccessivamente lungo anche in rapporto ai costi.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il dottor Gallinella, chiede di far pervenire, anche successivamente, qualsiasi documento possa essere utile all'indagine conoscitiva, che si arricchisce di innovazioni e studi nel frattempo intervenuti. Fa presente infatti che i tempi dell'indagine saranno abbastanza distesi, per approfondire quali possono essere gli strumenti di monitoraggio e di intervento in un processo, ormai inarrestabile, di adattamento al cambiamento climatico.

La dottoressa GIULIANI, dopo aver riepilogato brevemente il profilo di Assosementi, invoca azioni incisive e rapide, sostenendo tuttavia che la concentrazione di CO₂ non è di per sé un elemento negativo. Il panorama diventa infatti critico, a suo avviso, se si considera la contestualità di più eventi, come ad esempio l'aumento delle temperature, la variabilità dei fenomeni atmosferici, l'eventuale riduzione dell'impollinazione, l'incremento dei patogeni e l'abbassamento delle rese. Tali elementi, elencati a titolo esemplificativo, si possono tradurre in una instabilità delle rese, generando problemi per la sicurezza alimentare e influenzando sulla stabilità dei prezzi. Afferma peraltro che, pur essendo l'agricoltura vulnerabile ai cambiamenti climatici, essa può essere fondamentale per la sua mitigazione, anche attraverso la riduzione di emissioni dirette di CO₂.

Rileva altresì che l'incremento delle rese consente di ridurre l'estensione dei terreni destinati ad uso agricolo. Occorre inoltre ridurre gli sprechi, migliorando la qualità e la conservabilità degli alimenti.

Si sofferma indi sul miglioramento genetico e varietale, i cui effetti rendono costante l'aumento delle rese e il miglioramento della produzione, con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e di contenimento della superficie agricola. Con il miglioramento genetico, prosegue, è stata inoltre ridotta la perdita di biodiversità ed è diminuito l'uso di risorse idriche. Fa notare tuttavia che ciò è avvenuto con tecniche di miglioramento genetico tradizionale, che richiedono molti anni e costi elevati. Potrebbe invece essere utilizzata la mutagenesi indotta, a cui si affiancano altre tecniche di rilievo, tra le quali le tecniche di evoluzione assistita (TEA), che risultano più mirate e precise pur riproducendo ciò che accade in natura. Consentire la sperimentazione delle TEA accelera la ricerca di base, con effetti di miglioramento della sostenibilità e di mitigamento dei cambiamenti climatici.

Segnala peraltro che generalmente sono più geni responsabili dell'aumento della resistenza e dunque solo attraverso le TEA è possibile intervenire in tempi rapidi. Riepiloga al riguardo i progetti in atto, menzionando altresì l'uso di tali tecniche per la resistenza ai patogeni. In merito, precisa che attraverso l'inibizione di solo un gene è possibile innalzare la resistenza delle piante alle malattie.

Ciò ha, a suo giudizio, conseguenze dirette sulla riduzione di CO₂ e sul miglioramento della qualità degli alimenti. Dopo aver

sottolineato che le stesse piante possono essere utilizzate per la produzione farmaceutica, rammenta che attualmente i prodotti ottenuti attraverso le TEA sono considerati organismi geneticamente modificati (OGM). Pertanto, Assosementi sostiene la proposta della Commissione europea sulle nuove tecniche genomiche (NGT) COM(2023) 411, reputando necessario che la valutazione di tali prodotti avvenga in maniera scientifica.

Nel ribadire l'importanza di tali tecniche, sollecita investimenti sul trasferimento delle innovazioni in agricoltura, sulla ricerca e sulla sperimentazione pubblica, anche in collaborazione con imprese private, nonché su forme di sostegno contro gli eventi estremi. Consegna infine una documentazione sugli argomenti descritti.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sul tema delle assicurazioni, considerate le richieste provenienti dai territori. Domanda altresì se l'evoluzione della normativa sui crediti di carbonio possa permettere la sopravvivenza dei piccoli agricoltori, qualificati anche come difensori del territorio.

Chiede altresì di conoscere se il contributo italiano alla filiera attraverso le TEA possa consentire l'autosufficienza e non soltanto rafforzare le piante in termini produttivi, anche nella prospettiva di un mutamento economico di rilievo.

La dottoressa GIULIANI fa presente che, attraverso le tecniche di evoluzione assistita, si migliora non soltanto la resa, ma soprattutto la sua stabilità in presenza di condizioni avverse. Ciò favorisce senz'altro l'autosufficienza e può salvaguardare anche quelle varietà tipiche o locali nel patrimonio italiano, anche rispetto alla presenza di nuovi agenti patogeni.

Il dottor GALLINELLA, richiamando l'evoluzione in termini di gestione del rischio, reputa che le modalità per velocizzare la liquidazione degli indennizzi agli agricoltori debbano essere affrontate sul piano tecnico nelle sedi opportune.

Afferma infine che la possibilità di rendere più resiliente il terreno attraverso il *carbon farming* ne aumenterà di sicuro il valore, trattandosi dunque di investimenti dai molteplici aspetti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per i notevoli spunti offerti alla discussione, rinnovando l'invito a trasmettere ulteriori documenti che dovessero essere disponibili in un secondo momento, e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore DE CARLO (*Fdl*) sul disegno di legge in titolo, segnalando che il diritto all'oblio oncologico è definito come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria progressiva condizione patologica.

Rileva in particolare che in base all'articolo 2, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventesimo anno di età. L'inammissibilità della richiesta anzidetta è riferita alle situazioni in cui, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni in questione sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini. Viene poi chiarito che le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Si stabilisce poi espressamente il divieto di applicare al contraente costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti, nonché il divieto – valevole per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi – di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti ivi indicati.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7 (disposizioni attuative in tema di diritto all'oblio nella stipula dei contratti), 3, comma 2 (disposizioni attuative in tema di diritto all'oblio nelle adozioni), e 4, comma 2 (promozione delle politiche attive), i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole

contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la presidente CANTÙ dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore ZULLO (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando l'inconsistenza sul piano concreto della proposta in esame, particolarmente in ragione dell'insufficienza delle risorse messe a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente CANTÙ avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 22 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE LAVORI

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 22 novembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Seguito dell'esame e approvazione di parere)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce la seduta.

Angelo ROSSI (*FDI*), *relatore*, illustra con riferimento allo schema di decreto in titolo una proposta di parere sulla quale interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*).

Il comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta BELLONI.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria (3^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 22 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50.

